

COMUNE DI MATERA

REALIZZAZIONE DI N. 24 (12+12) ALLOGGI DI
E.R.P. SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI
MATERA, VIA CONVERSI
- COMPARTO B VARIANTE AL PEEP SAN GIACOMO -

- PROGETTO ESECUTIVO -

TITOLO ELABORATO

SCHEMA DI CONTRATTO

PLC STUDIO SRL SEDE LEGALE: VIA F. PARRI, 44 - 75100 MATERA e-mail: plcstudio srl@gmail.com	ALLEGATO	COMMITTENTE
	M	AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA
	SCALA 1:___	PROGETTO
	DATA NOVEMBRE '18	ING. D. VITO PETRALLA (PLC STUDIO SRL)
AGGIORNAMENTO 18 APRILE '19 30 MAGGIO '19		

AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE MATERA

Repertorio. n.

SCHEMA CONTRATTO DI APPALTO IN MODALITA' ELETTRONICA

NUMERO CIG: _____ **NUMERO CUP:** F17E150000200002

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____ duemila _____ il giorno _____ (_____) del mese di _____ in Matera, presso la sede dell'ATER di Matera sita alla Via Benedetto

Croce n.2, innanzi a me _____, Ufficiale Rogante

dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale Pubblica di Matera, tale nomina-

to giusta deliberazione dell'A.U. _____ del ___/___/_____ autorizzato al rogi-

to del presente contratto ai sensi dell'art. 151 del T.U. 28/04/1938 n.116, sono com-

parsi, senza l'assistenza dei testimoni, avendovi in comune accordo e con il mio con-

senso rinunciato,

l'Ing. Pasquale LIONETTI, (di seguito Stazione Appaltante o committente)

C.F..... nato a Matera il 18.10.1968 e domiciliato per la carica alla Via Bene-

detto Croce n.2, nella qualità di Dirigente dell'Ufficio Tecnico e per delega – prot.

n..... - del Direttore e ATER Arch. Francesco Paolo GRAVINA ai sensi

dell'Art.22 dello Statuto dell'Ater approvato con deliberazione dell'A.U. n. 170/1997

del 21.05.1997, giusta legge regionale 24 giugno 1996, n.29 e s. m. ed int. e che agisce

ed interviene in questo atto in rappresentanza dell'Azienda Territoriale per l'Edilizia

Residenziale Pubblica per la Provincia di Matera -codice fiscale 00040490773;

il Sig. (di seguito Appaltatore), nato a(.....) il

..... e residente in- -nella qualità

di rappresentante legale della _____

con sede in _____ – Via _____ –

Partita Iva e C. F. _____ iscritta presso la C.C.I.A.A.

della provincia di _____ al R.E.A. n. _____

dell'identità personale dei costituiti io Ufficiale Rogante sono certa.

PREMESSO

che con deliberazione dell'A.U.n.75/2018 del 02.08.2018 è stato approvato il progetto esecutivo dei "Realizzazione di n. 24 (12+12) alloggi di E.R.P. sovvenzionata nel Comune di Matera, Via Conversi – Comparto B - Variante al PEEP San Giacomo";

che con determinazione a contrarre n. _____ del ___/___/___ veniva indetta procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i per l'affidamento dei predetti lavori;

che a seguito di gara pubblica tenute nella giornata del ___/___/___ - verbale di pari data rep. n. _____, i lavori di che trattasi venivano aggiudicati con determinazione dirigenziale n. _____ del ___/___/___ alla _____ con sede in _____

Via _____ – Partita Iva e C. F. _____ -

per aver offerto la percentuale di ribasso del _____%

(_____/___) sull'importo a base d'asta di €. _____

(_____/___) pari a nette €. _____

(_____/___) oltre oneri per l'attuazione dei piani

della sicurezza pari ad €. _____/___

(_____/___) per un totale complessivo di euro

_____ (_____/___),

oltre IVA;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

1. La S.A. concede all'appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

1.L'importo contrattuale ammonta a €. _____/_____
(_____/_____) di cui €. _____
(_____/_____) per lavori ed €. _____
_____/_____) per oneri della sicurezza.

2. L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.

3. Il contratto è stipulato "a corpo" per cui i prezzi unitari di cui all'elenco prezzi integrante il progetto, con l'applicazione del ribasso offerto dall'appaltatore in sede di gara costituiscono prezzi contrattuali e costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

Articolo 3. Domicilio e rappresentanza dell'appaltatore, direzione del cantiere.

1.Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2 del capitolato generale d'appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000 n.145, l'appaltatore ha eletto domicilio nella sede dell'ATER di Matera presso l'Ufficio del Direttore dei Lavori.

2.L'Appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori in oggetto sotto l'osservanza piena ed inscindibile delle indicazioni fornite dalla Direzione Lavori, delle condizioni tutte contenute nel bando di gara, negli elaborati grafici, nell'elenco prezzi unitari nel cronoprogramma dei lavori, nei piani di sicurezza e nel Capitolato Speciale

d'Appalto facente parte del progetto sottoscritto dall'Appaltatore, a conferma della presa di conoscenza e dell'accettazione incondizionata.

3.L'Appaltatore prima di iniziare il cantiere dovrà comunicare per iscritto al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore dei Lavori, il Direttore tecnico del cantiere responsabile del rispetto dei piani di sicurezza, oltre al Responsabile del cantiere.

4.L'Appaltatore è tenuto ad esporre nel cantiere di lavoro i cartelli che indichino i lavori in relazione all'opera pubblica in contratto, le modalità di finanziamento, i termini di inizio e conclusioni, il nominativo del progettista, del Direttore lavori nella persona del _____, del Responsabile di cantiere, del Responsabile unico del procedimento nella persona dell'Ing. Pasquale Lionetti, del Coordinatore della Sicurezza nella persona del _____.

Eventuali modifiche dei nominativi dovranno essere tempestivamente sostituite nei cartelli.

5.L'Appaltatore, tramite il Direttore di cantiere, assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere.

6.Il Direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del Direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza.

7.L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

9.Ogni variazione delle persone presente in cantiere deve essere tempestivamente notificata alla S.A.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 4. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

1. I lavori devono essere consegnati e iniziati entro 45 giorni dalla data di registra-

zione del presente contratto ed effettivamente iniziati entro il termine di giorni

quindici dalla data del verbale di consegna.

2. Qualora l'Operatore economico non si presenti nel giorno stabilito per la consegna

dei lavori, il Direttore dei lavori fisserà una nuova data. La decorrenza del termine

contrattuale resterà comunque quella della data della prima convocazione. Qualora

sia inutilmente trascorso il termine assegnato dal Direttore dei Lavori,

l'Amministrazione ha facoltà di risolvere, per grave inadempimento, il contratto e di

incamerare la cauzione.

3. La consegna dei lavori viene effettuata con il processo verbale di consegna lavori

nel quale l'Appaltatore dovrà dichiarare di avere preso visione dei percorsi stabiliti

per l'accesso al luogo dei lavori, con l'intesa che qualunque danneggiamento alle

infrastrutture esistenti di qualsiasi natura, strade comprese, sarà ripristinato a sua

cura e spese. L'Operatore economico non potrà muovere a giustificazione di ritardi

la mancanza di permessi di accessi per personale e mezzi in quanto dovrà fornire la

documentazione necessaria alle richieste dei permessi in tempo utile per ottempera-

re a quanto richiesto nel presente articolo.

4. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 730 (settecen-

totrenta) naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei

lavori e, comunque, fino al raggiungimento dell'importo contrattuale,

nell'eventualità che detto importo sia esaurito prima della scadenza del predetto

termine.

5. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, è comunicata per iscritto al Direttore

dei Lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio.

Resta inteso che l'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad

alcuna indennità qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione

Appaltante, non siano ultimati nel termine previsto e qualunque sia il maggior tem-

po impiegato.

Articolo 5. Penale per i ritardi

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'ultimazione delle opere, per

ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori o per le sca-

denze fissate nel programma temporale dei lavori sarà applicata una penale giorna-

liera pari allo 0.3 per mille dell'importo netto contrattuale.

2. La penale, con l'applicazione della stessa aliquota di cui al comma 1 e con le moda-

lità previste dal capitolato Speciale d'Appalto, trova applicazione anche in caso di

ritardo nell'inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospen-

sione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell'apposito program-

ma dei lavori, in proporzione ai lavori non ancora eseguiti. La misura complessiva

della penale non può superare il 10% dell'ammontare netto contrattuale, pena la

facoltà, per la stazione appaltante, su proposta formulata dal responsabile del pro-

cedimento, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 6. Sospensioni o riprese dei lavori.

1. Le parti rinviano espressamente all'art. 107 del Codice, essendo norma cogenti.

2. È ammessa anche la sospensione dei lavori su ordine del Direttore dei Lavori nei

casi di avverse condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze

speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori

stessi, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso

d'opera nei casi previsti dall'articolo 106, del D.Lgs n. 50/2016 e smi.

2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause

che ne hanno comportato l'interruzione.

	3. Qualora l'appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori	
	senza che la S.A. abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile	
	del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché	
	provveda a quanto necessario alla ripresa dell'appaltatore. La diffida è necessaria	
	per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori qualora l'appaltatore	
	intenda far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.	
	4. Qualora i periodi di sospensione superino un quarto della durata complessiva	
	prevista per l'esecuzione dei lavori, l'appaltatore può richiedere lo scioglimento del	
	contratto senza indennità; se la SA si oppone allo scioglimento, l'appaltatore ha	
	diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della	
	sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori,	
	qualunque sia la causa, non spetta all'appaltatore alcun compenso e indennizzo.	
	5. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d'appalto come	
	funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi	
	si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del	
	comma 4.	
	Articolo 7. Oneri a carico dell'appaltatore.	
	1. Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri già previsti dal capitolato speciale	
	d'appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato	
	generale.	
	2. In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'appaltatore le	
	spese per:	
	a) l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;	
	b) il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;	
	c) attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e	

	perfetta dei lavori;	
	d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere	
	dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio	
	o all'emissione del certificato di regolare esecuzione;	
	e) le vie di accesso al cantiere;	
	f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la	
	direzione dei lavori;	
	g) passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di	
	piante, per depositi od estrazioni di materiali;	
	h) la custodia e la conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o	
	all'emissione del certificato di esecuzione.	
	3. L'appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha	
	obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di	
	regolamento.	
	4. Stante la particolare natura dei lavori, la direzione del cantiere deve essere	
	assunta da un tecnico abilitato che deve dare la disponibilità e la reperibilità	
	quotidiana alla D.L.	
	5. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di	
	cantiere e del personale dell'appaltatore per indisciplina, incapacità, grave	
	negligenza o per mancanza di disponibilità o reperibilità del direttore tecnico.	
	L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla	
	negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella	
	somministrazione o nell'impiego dei materiali.	
	6. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli oneri di cui all'articolo 23 del presente	
	contratto.	

Articolo 8. Contabilizzazione dei lavori.

1. La contabilizzazione dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti, a stati d'avanzamento lavori. L'emissione di uno Stato d'avanzamento lavori avrà luogo quando l'importo delle lavorazioni eseguite dalla data di inizio lavori alla data del S.A.L. corrente o dalla data del precedente S.A.L. alla data del S.A.L. corrente, avrà raggiunto l'importo di €. 100.000,00 al netto dell'offerto ribasso d'asta, comprensivi della quota relativa agli oneri della sicurezza e delle prescritte ritenute di garanzia, ivi compresa quota parte dell'anticipazione.

2. La contabilizzazione dei lavori a corpo sarà effettuata applicando all'importo delle opere a corpo le percentuali convenzionali relative alle singole categorie di lavoro indicate nella "TABELLA DI RIPARTIZIONE PER I PAGAMENTI A CORPO" del paragrafo 1.2.1 del Capitolato Speciale d'appalto, di ciascuna delle quali andrà contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito. Alla somma degli importi così determinati sarà applicato il ribasso percentuale offerto, escludendo dal suddetto conteggio le somme per gli oneri della sicurezza, che, invece, sono contabilizzati e liquidati al lordo del ribasso d'asta offerto.

3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.

Articolo 9. Invariabilità del corrispettivo.

1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'Art. 1664, primo comma, del c.c.

	2. L'Appaltatore dichiara che nel formulare la propria offerta, ha tenuto conto, in	
	base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio, oltre che di tutti gli oneri	
	menzionati, anche di tutte le particolari lavorazioni, forniture e rifiniture eventuali	
	che fossero state omesse negli atti e documenti del presente contratto, ma pur	
	necessarie per rendere funzionali le opere in ogni loro particolare e nel loro	
	complesso, onde dare le opere appaltate complete e rispondenti sotto ogni aspetto al	
	progetto ed allo scopo cui sono destinate.	
	3. Nel prezzo contrattuale si intende quindi sempre compresa e compensata ogni	
	spesa principale ed accessoria, ogni fornitura, ogni consumo, l'intera mano d'opera	
	specializzata e/o qualificata, ogni opera provvisoria necessaria, ogni carico,	
	trasporto e scarico in ascesa ed in discesa, ogni onere e costo per il trasporto e	
	conferimento a discarica autorizzata dei materiali di risulta ed ogni ulteriore onere	
	connesso allo svolgimento dei lavori, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori	
	completamente ultimati nel modo prescritto nonché tutti gli oneri ed obblighi	
	derivanti, ogni spesa generale nonché l'utile per l'Appaltatore.	
	Articolo 10. Variazioni al progetto e al corrispettivo.	
	1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di richiedere varianti e/o modifiche in	
	corso d'opera, sentito il progettista e il Direttore dei lavori, in relazione ai motivi e ai	
	limiti individuati dall'articolo 106, del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i.	
	In ogni caso, ogni variante deve trovare copertura nella somma stanziata per	
	l'esecuzione dell'opera, dovrà essere preventivamente autorizzata dal Responsabile	
	Unico del Procedimento prima della sua esecuzione.	
	Art.11 Anticipazione prezzo e termini di pagamento	
	1. L'anticipazione pari al 20% del valore del contratto è corrisposta entro quindici	
	giorni dall'effettivo inizio dei lavori. L'erogazione dell'anticipazione è subordinata	

	alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari	
	all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo	
	necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei	
	lavori.	
	2.L'importo della garanzia depositata per l'anticipazione viene gradualmente ed	
	automaticamente ridotto nel corso dei lavori, in rapporto al progressivo recupero	
	dell'anticipazione stessa da parte dell'Amministrazione.	
	3.L'Operatore economico decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se	
	l'esecuzione dei lavori non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi	
	contrattuali definiti nel cronoprogramma. Sulle somme restituite sono dovuti gli	
	interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.	
	4.L'Appaltatore avrà diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera ogni qualvolta il	
	suo credito liquido, al netto del ribasso offerto, comprensivi della quota relativa agli	
	oneri della sicurezza e delle prescritte ritenute a garanzia, raggiunga la cifra di Euro	
	100.000,00 (centomila/00)	
	5.Lo stato avanzamento lavori viene emesso dal D.L. non appena raggiunto	
	l'importo previsto per ciascun pagamento in acconto; il certificato di pagamento è	
	emesso entro 30 giorni dallo stato di avanzamento ed il mandato di pagamento	
	sarà emesso entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento da	
	parte del RUP.	
	6.Ai sensi dell'art. 194 c.1 D.P.R. 207/2010 lo stato d'avanzamento dei lavori viene	
	emesso dal D.L. non appena raggiunto l'importo previsto per ciascun pagamento in	
	acconto, e comunque non oltre i 30 giorni, sempre che il ritardo non dipenda	
	dall'Appaltatore.	
	7. Il certificato di pagamento è emesso entro 30 giorni dalla data di maturazione del	

	SAL. Il pagamento relativo al conto finale sarà effettuato entro 90 giorni dalla data	
	di approvazione del Collaudo tecnico amministrativo, e comunque previa verifica	
	della regolarità del documento DURC, nonché previa presentazione di idonea	
	garanzia fidejussoria, preventivamente appositata garanzia, ai sensi dell'art. 103, c. 6	
	D. Lgs. n. 50/2016 e smi.	
	8.Nel caso l'Appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia	
	fidejussoria, il termine dei novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia	
	stessa. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione	
	dell'opera ai sensi dell'art.1666 del c.c.. La S.A. potrà rivalersi sulla garanzia	
	fidejussoria anche per eventuali indennizzi avvenuti ai sensi dell'art. 26 c. 4 del	
	D.Lgs 81/2008 e smi.	
	9.Nel caso il DURC segnali un'inadempienza contributiva relativa a soggetti	
	impiegati nell'esecuzione del contratto, l'ATER procederà a trattenere dal certificato	
	di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza, sulla base di quanto	
	segnalato dagli Enti previdenziali/assicurativi, compresa la Cassa Edile. La S.A.	
	procederà al pagamento delle inadempienze accertate mediante il DURC	
	direttamente agli Enti di cui sopra.	
	10.Ai fini della tracciabilità sui flussi finanziari, i pagamenti a favore	
	dell'Appaltatore saranno effettuati mediante accredito sul c.c. bancario dedicato	
	IBAN: _____ intestato a _____	
	- e la persona delegata ad operare è il Sig. _____ in qualità	
	di _____, nato _____ il	
	___/___/____ - CF: _____, a ciò venendo espressamente autorizzata	
	la S.A. che resta, pertanto espressamente esonerata da ogni responsabilità.	
	11.L'importo netto di appalto viene dichiarato soggetto alla liquidazione finale che	

farà il Direttore dei Lavori, in rapporto alle diminuzioni, alle aggiunte o modificazioni che eventualmente fosse necessario apportare al progetto originario nei limiti di quanto stabilito dall'art. 1660 c.c., e il Responsabile Unico del Procedimento, prima dell'autorizzazione alla liquidazione dovrà accertare la presenza di tutta la documentazione di rito entro giorni _____ dalla presentazione della relazione finale dei lavori ed anche per il saldo, l'Appaltatore dovrà presentare preventivamente apposita garanzia, ai sensi del comma 6 dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e smi.

Articolo 12 Ritardo nei pagamenti.

1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti e alla rata di saldo rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti dal contratto, che non devono comunque superare quelli fissati dal Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'esecutore dei lavori gli interessi, legali e moratori, previsti per legge.

2. Nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'Art. 1460 del c.c., ovvero, previa costituzione in mora della S.A. e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto.

Articolo 13. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

1. Il certificato di collaudo è emesso entro il termine perentorio di sei mesi dall'ultimazione dei lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell'emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se l'atto formale di approvazione

	non sia intervenuto entro i successivi due mesi. Qualora il certificato di collaudo sia	
	sostituito dal certificato di regolare esecuzione, questo deve essere emesso entro tre	
	mesi dall'ultimazione dei lavori.	
	2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al	
	presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha	
	carattere provvisorio.	
	3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua	
	emissione e deve essere approvato dalla S.A.; il silenzio di quest'ultima protrattosi	
	per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.	
	4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del c.c., l'appaltatore risponde per la	
	difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla S.A.	
	prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione, trascorsi	
	due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.	
	5. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla	
	gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino	
	all'approvazione, esplicita o tacita, degli atti di collaudo; resta nella facoltà della S.A.	
	richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.	
	Articolo 14. Risoluzione del contratto	
	1. La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto, in qualunque	
	tempo, previa formale comunicazione all'Appaltatore con un preavviso di almeno 20	
	giorni, ai sensi dall'articolo 109 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e smi.	
	L'Amministrazione ha facoltà di risoluzione del contratto nei casi indicati dall'Art.	
	108 del D. Lgs n. 50/2016 e smi.	
	2. In ogni caso sono motivi di risoluzione del contratto:	
	a) frode nell'esecuzione dei lavori;	

	b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione;	
	c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;	
	d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;	
	e) sospensione dei lavori da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;	
	f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;	
	g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;	
	h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;	
	i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del d. lgs n. 81/2008;	
	l) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;	
	m) l'aver commesso: reati di corruzione, concussione, peculato, frode ai danni dello Stato, reati di associazione mafiosa, traffico di droga, contrabbando, traffico di rifiuti e delitti con finalità di terrorismo.	
	3. Costituisce altresì causa di risoluzione espressa del presente contratto ai sensi dell'art. 88 comma 4bis e comma 4ter del D.L. 159/2011 e s.m.i, l'eventuale risultanza negativa delle verifiche antimafia in corso, atteso che l'efficacia del presente contratto è subordinata alla verifica positiva, ancora in corso di istruttoria, del possesso in capo alla predetta impresa aggiudicataria dei prescritti requisiti di legge, ai sensi dell'art.80 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i compresa la regolarità ai fini	

dell'antimafia.

4. Resta inteso che se l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il Responsabile Unico del Procedimento assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni; scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la S.A. risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

5. È, comunque, motivo di risoluzione espressa: il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero la violazione della disciplina in materia di tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, commi 8 e 9, della Legge n. 136/2010 e smi.

6. Le Parti concordano che in ogni caso di risoluzione anticipata del contratto l'Appaltatore, entro dieci giorni dalla comunicazione da parte del Responsabile Unico del Procedimento, dovrà provvedere a sgomberare il cantiere dai materiali e mezzi di sua proprietà ed immettere nel possesso del cantiere l'Amministrazione. Ogni contestazione in merito alla legittimità dello scioglimento del contratto e dell'esecuzione d'ufficio dei lavori non potrà essere invocata dall'Appaltatore per rifiutare e/o ritardare l'adempimento dell'obbligo a immettere l'Amministrazione nel possesso del cantiere nello stato in cui si trova, rispondendo di ogni ritardo e/o danno e/o spesa necessaria ad acquisire il possesso.

Le Parti concordano che il recesso per l'Amministrazione è immediatamente produttivo di effetti non essendo necessaria alcuna accettazione da parte dell'Appaltatore, salvo le condizioni e le modalità indicate nel presente articolo in materia di contraddittorio necessario nei casi di grave inadempimento, grave

irregolarità e grave ritardo.

7. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 15. Controversie.

1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile Unico del Procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito del collaudatore e, sentito l'Appaltatore, formula alla Stazione Appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale la Stazione Appaltante delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni.

2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore cessa la materia del contendere.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Art.16 obblighi contributivi e retributivi dell'Operatore economico

1. In caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'Appaltatore impiegato nell'esecuzione del contratto, la S.A. trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la cassa edile.

2. In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della S.A. del certificato di collaudo, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale di cui al comma 5 dell'art. 30 del Codice, il Responsabile Unico del Procedimento invita per

	iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i	
	successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e	
	motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, la S.A.	
	pagherà anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate,	
	detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore.	
	Per le detrazioni dei pagamenti di cui sopra, l'Appaltatore non può opporre	
	eccezioni alla S.A. di alcun genere, né a titolo per ottenere indennizzo o risarcimento	
	di danni.	
	Articolo 17. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	
	1.L'Appaltatore ha provveduto a depositare il documento POS redatto da	

	Il POS si allega materialmente al contratto e ne costituisce parte integrante e	
	sostanziale dello stesso.	
	2.E' compito e onere dell'appaltatore e dell'impresa consorziata esecutrice	
	ottemperare a tutte le disposizioni normative vigenti in campo di sicurezza ed i	
	Piani di Sicurezza dovranno essere rispettati in modo rigoroso. È compito e onere	
	dell'appaltatore e dell'impresa esecutrice ottemperare e tutte le disposizioni	
	normative vigenti in campo di sicurezza ed igiene del lavoro che le concernono e che	
	riguardano le proprie maestranze, mezzi d'opera ed eventuali lavoratori autonomi	
	cui esse ritenga di affidare, anche in parte, i lavori o prestazioni specialistiche in essi	
	compresi. I piani dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove	
	disposizioni in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, o di nuove circostanze	
	intervenute nel corso dell'appalto, nonché ogni qualvolta l'impresa intenda	
	apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed attrezzature da	
	impiegare. L'Appaltatore e l'impresa esecutrice dovranno portare a conoscenza del	

personale impiegato in cantiere e dei rappresentanti dei lavori per la sicurezza i piani di sicurezza ed igiene del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti, allo scopo di informare e formare detto personale.

Art.18 Divieto di cessione contratto

1.È vietata la cessione del presente contratto, ai sensi del primo comma dell'art. 105 del codice degli appalti, salvo quanto previsto dall'art. 106, comma primo, lettera d); ne consegue che l'Aggiudicatario non potrà cedere a terzi, ad alcun titolo, il presente contratto né i diritti dallo stesso nascenti.

2.In caso di violazione del disposto di cui al comma precedente, la S.A. si riserva la facoltà di risolvere di diritto il contratto (art. 1456 c.c.) e incamerare la garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del Codice, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 c.c.).

Art.19 Subappalto

1.In sede di partecipazione alla gara, l'appaltatore ha/non ha formulato la dichiarazione di volersi avvalere del subappalto, ai sensi dell'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i.. Pertanto l'impresa esecutrice potrà/non potrà fare istanza di subappalto per alcune lavorazioni in corso di esecuzione dei lavori stessi.

Articolo 20. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva e polizza assicurativa.

1.L'Appaltatore ha presentato garanzia fideiussoria definitiva mediante polizza fideiussoria n. _____ rilasciata dalla società _____ in data __/__/____ per l'importo di Euro _____ di cui all'art.103, del D.Lgs. n. 50/2016 e smi a garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle ob-

bligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più

all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la

risarcibilità del maggior danno verso la S.A.

2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

4. L'appaltatore ha presentato anche polizza assicurativa n. _____

rilasciata da _____ spa pari ad €. _____

(_____) per i rischi di esecuzione dei lavori da qualsiasi

causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente

progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevede anche una

garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori e che

copra i danni subiti dall'Amministrazione a causa del danneggiamento o della di-

struzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel

corso dell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo

provvisorio o di regolare esecuzione.

5. Tale polizza assicura, altresì, la S.A. contro la responsabilità civile per danni a terzi

nell'esecuzione dei lavori, per un massimale di Euro _____

(_____/___).

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 21 Documenti che fanno parte del contratto.

1. Fanno parte del presente contratto e si intendono allegati allo stesso, ancorché non materialmente e fisicamente uniti al medesimo ma depositati agli atti della stazione appaltante, i seguenti documenti:

	Elaborati grafici;	
	Il capitolato speciale d'appalto	
	L'elenco dei prezzi;	
	L'elenco dei prezzi costi della sicurezza;	
	Il Cronoprogramma dei lavori;	
	Le polizze di garanzia.	
	Offerta economica.	
	PSC	
	Articolo 22 Protezione dei dati	
	Ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali, si fa presente all'operatore economico che i dati forniti in occasione della sottoscrizione del contratto gara saranno raccolti presso l'ATER di Matera per le finalità di gestione della gara e per quanto riguarda l'operatore economico saranno trattenuti anche successivamente all'instaurazione del rapporto contrattuale per le finalità del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati richiesti non è obbligatorio, ma in caso contrario la conseguenza sarà l'impossibilità della stipula del contratto di appalto.	
	Titolare del trattamento è l'ATER di Matera.	
	Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.	
	Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il D. Lgs.50/2016 e smi, il Regolamento approvato con D.P.R n.207 e il capitolato generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n.145.	
	Articolo 23. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.	
	Tutte le spese del presente contratto e sue consequenziali, di rogito, di bollo comprese quelle di registrazione e copia sono a carico dell'impresa e comunque	

l'imposta dovuta e' pari ad euro 45 ed è assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico.

Articolo 24. Arbitrato

E' esclusa la competenza arbitrale. Per ogni controversia è competente il Foro di Matera.

Dichiarazione di cui al D.P.R. 62/2013

L'operatore economico dichiara e prende atto che gli obblighi previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 si estendono anche al medesimo e come tale lo stesso si impegna a mantenere un comportamento pienamente rispettoso degli obblighi di condotta etica ivi delineati. A tal proposito le parti congiuntamente dichiarano che eventuale comportamenti elusivi od in violazione degli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Dichiarazione di cui al comma 16 ter dell'art. 53 del D.Lgs.165/2001

Ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D. Lgs 165/2001 e smi, la Scoietà _____, sottoscrivendo il presente contratto a mezzo del proprio procuratore, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

Il soggetto aggiudicatario si obbliga, nell'esecuzione del contratto, a rispettare e a far rispettare dai propri dipendenti o collaboratori il codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con D.P.R. n. 62/2013 e il Codice di Comportamento dei dipendenti dell'ATER, approvato con delibera dell'A.U.n.85/2015 del 06/11/2015, di cui si dichiara di aver ricevuto copia. La violazione degli obblighi di

comportamento comporterà per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione, la stessa sia ritenuta grave.

Dichiarazione di assunzione degli oneri di responsabilità nella gestione dell'appalto

L'operatore economico dichiara di assumere la piena, assoluta ed esclusiva responsabilità nell'organizzazione, gestione e controllo dell'appalto.

Dichiarazione di conoscenza delle prestazioni oggetto dell'appalto

Ai fini della disciplina minuta e dettagliata dell'esecuzione del contratto e delle prestazioni dell'operatore economico, le parti di comune accordo, rinviano al capitolato speciale d'appalto quale documento contrattuale. L'operatore dichiara a tal fine di essere pienamente edotto delle prestazioni da svolgere essendo le medesime indicate in modo chiaro ed esaustivo nel capitolato speciale; sempre a tal fine dichiara di non avere nulla da osservare. Dichiara inoltre che il corrispettivo dovuto dalla stazione appaltante per l'esecuzione delle prestazioni è pienamente remunerativo.

E richiesto, io ufficiale rogante ho redatto il presente contratto da me predisposto in modalità elettronica mediante strumenti informatici e software di videoscrittura su _____ pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma, lo approvano in ogni paragrafo ed articolo e lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913, n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell'art.10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009. Altresì vale per gli allegati al presente contratto, Capitolato Speciale, Elenco Prezzi, P.O.S., Cronoprogramma, dei quali ho omesso la lettura essendo ben noti per cui, a conferma, le parti li accettano punto per punto e pagina per pagina e li sottoscrivono in mia presenza con

firma digitale, ai sensi dell'art. 52 bis della Legge 19.2.1913, n.89, di seguito verifica-

ta a mia cura ai sensi dell'art. 10 del D.P.C.M. 30 marzo 2009.

La STAZIONE APPALTANTE

Ing. Pasquale LIONETTI

L'IMPRESA APPALTATRICE

_____ in persona

del Sig.

Ed infine io ufficiale rogante attesto che le firme sono state apposte in mia presenza dal

Dirigente tecnico dell'ATER di Matera e del Sig. _____

rappresentate legale del _____

previo accertamento della loro identità personale, della validità della carta digitale utilizzata e

del fatto che il documento sottoscritto non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

L' Ufficiale Rogante
